

**Comunicazione effettuazione
vendite di fine stagione (SALDI) - 2025**

(Articolo 15 del D. Lgs. 114/1998
e articoli 14 e 15 L.R. 28/1999)

**DA AFFIGGERE NEL LOCALE DI
VENDITA, IN MANIERA BEN
VISIBILE DALL'ESTERNO, almeno
3 giorni prima di iniziare le vendite
di fine stagione (art. 14, comma 3,
L.R. 28/1999)**

DICHIARANTE

Il sottoscritto _____

Codice fiscale _____

IN PROPRIO oppure **LEGALE RAPPRESENTANTE DI:**

(in caso di società: Indicare la denominazione societaria) _____

con sede legale in (indirizzo completo) _____

TITOLARE DELL'ESERCIZIO situato in (via, corso, piazza, ecc.):

Visto il provvedimento della Sindaca n. 56 del 30 dicembre 2024 relativo ai periodi di effettuazione saldi invernali per l'anno 2025 (arco temporale: 4 gennaio 2025 - 28 febbraio 2025)

**COMUNICA
L'EFFETTUAZIONE DI UNA VENDITA STRAORDINARIA DI FINE STAGIONE (SALDI)**

DAL _____ **AL** _____

DICHIARA DI RISPETTARE LE SEGUENTI MODALITÀ:

- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo
- Nelle vendite di fine stagione lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto
- Nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone
- La pubblicità relativa alle vendite in questione deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore
- Ai fini dell'effettuazione delle vendite suddette, è dimostrabile la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati
- Al fine di non indurre il consumatore in errore, le merci offerte "in saldo" devono essere esposte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile dovrà essere sospesa la vendita ordinaria
- Nel caso venga indicato un solo prezzo vi è l'obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata
- I prezzi pubblicizzati devono essere praticati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte
- L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita di fine stagione deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte

Firma

Data _____

Nome e Cognome